



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO:

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERRA SAN BRUNO E STALETTI' PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemila ventitré, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 24/01/2023, prot. n. 1652, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	si
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	si		
FRANZE' Carmine	no		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	si		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 10 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, ha disposto la soppressione dell'Agenda Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenda è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenda;

CHIARITO che per espressa previsione dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati. Il succitato art. 30 va letto in combinato disposto con l'art. 98, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

VISTO l'art.10, comma 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, secondo cui le convenzioni stipulate tra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire : a) le modalità di espletamento del servizio, b) individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale, c) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, d) determinare la durata della convenzione, e) ammettere la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenda Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata;

- la Deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenda Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata;

VISTI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;

- l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", a mente del quale il comune convenzionato avente la maggiore popolazione assume il ruolo di ente capofila";

RICHIAMATA la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.14449 in data 01.12.2020, avente per oggetto recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

CHIARITO che:

- il Comune di Serra San Bruno (VV) - che all'interno della convenzione di cui all'oggetto ricoprirà il ruolo di Ente Capofila - ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2022 pari a 6.493;

- il Comune di Staletti (CZ) ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2022 pari a 2.419; CONSTATATO che la sede convenzionata di Segreteria Comunale in oggetto è da considerarsi di Classe II^;

VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.111 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Serra San Bruno (VV) e Staletti (CZ), a seguito di trattative all'uopo intercorse, hanno deciso di gestire in forma associata la Segreteria Comunale per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale di Fascia "B", iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Calabria, alle condizioni definite nell'allegato schema di convenzione;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, il cui testo viene allegato, sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. L'allegato schema di Convenzione di Segreteria comunale indica tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, ed assegna al Comune di Serra San Bruno (VV) il ruolo di Ente capo convenzione;

RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione che riparte l'orario di presenza settimanali del Segretario ed il conseguente onere finanziario in percentuale, nei termini che seguono: Comune di Serra San Bruno (VV) (Capo Convenzione) Ore 24/66,00%; Comune di Staletti Ore 12/34,00%;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm.ii., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., dai Responsabili dei Settori competenti;

Con voti favorevoli unanimi n 7, astenuti n. 3 (Figliucci Biagio, Procopio Antonio, Regio Vito Michele), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare – come, di fatto, approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Serra San Bruno (VV) e Staletti (CZ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e ss.mm.ii.;

2. di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"), precisando che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Serra San Bruno (Ente capofila) → 66,00 % (24.00 ore settimanali);

- Comune di Staletti (CZ) → 34,00 % (12,00 ore settimanali);

3. di dare atto che la Convenzione di Segreteria di cui all'oggetto deve essere inquadrata come Convenzione di Segreteria di Classe II^;

4. di ribadire che il ruolo di Ente Capofila della Convenzione di cui all'oggetto è assunto dal Comune di Serra San Bruno (VV);

5. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, dando atto che la stessa, salvo revoca o scioglimento anticipato, ha la durata complessiva di tre anni con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale, una volta che saranno espletati tutti gli adempimenti di legge, connessi alla costituzione di una sede di segreteria convenzionata;

6. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente Deliberazione Consiliare nonché della Convenzione sottoscritta alla Prefettura UTG di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Calabria, ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Serra San Bruno, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ,così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con successiva, separata votazione espressa con n 7 voti favorevoli, astenuti n. 3 (Figliucci Biagio, Procopio Antonio, Regio Vito Michele), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dei presupposti, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERRA SAN BRUNO E STALETTI'
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'Anno duemila ventitrè (2023), addì () del mese di gennaio tra
- Il Comune di SERRA SAN BRUNO (VV), abitanti 6.427, legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr Alfredo BARILLARI, domiciliato
per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:00278200795)
, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.

del gennaio 2023, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusiva mente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- Il Comune di STALETTI' (CZ), abitanti n.2457, legalmente rappresentato
dal Sindaco pro- tempore Sig. Alfonso MERCURIO, domiciliato per la carica
presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:00168290799),il quale
interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. del
gennaio 2023, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto.

P R E M E S S O

- che le Amministrazioni comunali di Serra San Bruno e Staletti, in forza delle
deliberazioni sopra richiamate, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di
segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n.
267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4
dicembre 1997;

-che, a tal fine, con la presente Convenzione i suddetti Comuni intendono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra i tre Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, così come previsto dal citato art. 30, 2° comma, D. Lgs.vo 267/2000.

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Serra San Bruno e Staletti allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale di Fascia "B", ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 10, 2° comma del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, considerato che tale gestione in forma associata assicura agli Enti una considerevole economia di spesa, realizzando comunque i compiti d'Istituto.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Serra San Bruno assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione è da intendersi valida per tre anni con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale.

La convenzione ha, comunque, carattere precario e, pertanto, potrà essere risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate aventi medesima data di

scioglimento;

b) recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare all'altro comune aderente alla convenzione. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data stabilita e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto deliberativo di recesso all'altra Amministrazione interessata.

2. Prima della scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

3. Al momento dello scioglimento della Convenzione ovvero per la naturale scadenza della stessa, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario quest'ultimo conserva la titolarità della sede del Comune Capo convenzione.

4. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, alla Prefettura di Catanzaro ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale per l'adozione dei successivi atti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

1. Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno ha facoltà di nomina e di revoca del Segretario Comunale d'intesa con il Sindaco dell'altro ente.

2. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato,

il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020.

3. Nel caso in cui il Sindaco del Comune di Staletti fosse in disaccordo con la suddetta scelta o decisione potrà recedere immediatamente dalla convenzione di Segreteria, ed attivarsi per la procedura di nuova nomina del Segretario Comunale.

ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, si procederà alla nomina di un Segretario comunale supplente.

2. La gestione del servizio sarà fatta dal Comune capofila, che provvederà ad inviare all'altro comune convenzionato copia degli atti fondamentali, come provvedimenti di nomina e di inquadramento, rendiconti di spesa ecc.

3. E' facoltà del Sindaco del Comune capofila convocare in conferenza il Sindaco convenzionato, allo scopo di condividere determinazioni in merito alla gestione della segreteria, alla ripartizione dell'orario di lavoro, alla individuazione del salario accessorio del segretario.

ART. 6 – VIGILANZA

1. Spetta ai Sindaci dei Comuni convenzionati l'esercizio della vigilanza sull'opera del Segretario e quant'altro la Legge demanda ai Consigli ed alle Giunte Comunali relativamente al ruolo del Segretario Comunale.

2. In relazione al disposto dell'art. 30 del D.lvo n. 267/2000, gli Enti

convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta congiunta.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli stessi.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità suddette, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In ogni caso viene garantito un orario complessivo di trentasei ore settimanali, così suddiviso:

-66 % ,pari a 24,00 ore settimanali, presso il Comune di Serra San Bruno;

-34 %,pari a 12,00 ore settimanali, presso il Comune di Staletti.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (assistenza organi collegiali, lavori d'ufficio non ordinari ecc.).

ART.8 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale

sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2. Il Comune di Serra San Bruno, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi del versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, la maggiorazione della retribuzione di posizione, correlata all'attribuzione di responsabilità aggiuntive di uffici o servizi, la retribuzione di risultato correlate al conseguimento degli obiettivi assegnati ex art.42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, predeterminati da ciascun Comune contraente. La retribuzione di risultato è liquidata sulla base di schede valutative, approvata con atto del Sindaco del Comune capo convenzione.

3. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

4. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Staletti, il rimborso delle spese di viaggio. Tali spese saranno liquidate dal Comune di Staletti, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione per accedere al Comune convenzionato di Staletti, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

5. In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono dovuti i diritti di rogito nella

misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento, ove spettanti. A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

ART. 9 – ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

1. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 8 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

a) 66 % a carico del Comune di Serra San Bruno;

b) 34 % a carico del Comune di Staletti.

2. Il Comune di Serra San Bruno comunicherà ogni trimestre al Comune di Staletti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

3. Il Comune di Staletti provvederà al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi.

4. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 10 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

1. Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione secondo le disposizioni della Prefettura competente.

ART. 11 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è di Classe II[^] (seconda), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge sull'Imposta di registro.

ART. 13 – TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA EX AGENZIA

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà, a cura del Comune di Serra San Bruno in qualità di Comune Capo fila, trasmessa alla Prefettura di Catanzaro ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, in specie del D.Lgs.vo 267/2000 , del D.P.R. n. 465/1997, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Serra San Bruno : il Sindaco Dr. Alfredo BARILLARI

Comune di Staletti: il Sindaco Sig. Alfonso MERCURIO

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
"SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERRA SAN BRUNO E STALETTI' PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE"

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno, li

Il Responsabile Area Affari Generali
Rag. Salvatore Sibio



COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
"SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERRA SAN BRUNO E STALETTI' PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE"

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione emarginata in oggetto.

Serra San Bruno, lì

Il Responsabile
Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Brunella Tripodi







Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 30/01/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE